

**VERBALE DI ESPERITA PROCEDURA SINDACALE**  
**PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO RICONOSCIUTO DAL F.I.S.**  
**EX ART. 19 D.L. 18/2020**

Il giorno 21/4/2020, in modalità telematica, si sono incontrati:

- **TAUW ITALIA S.R.L.**, con sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci, n. 7 Codice Fiscale 10119030152, Partita IVA 10119030152 (di seguito la “**Società**”), in persona del legale rappresentante, Dott. Andrea Panero, munito dei necessari poteri;
- le seguenti OOSS

**Filcams-Cgil Nazionale**, rappresentata da Gabriele Guglielmi

**Fisascat-Cisl Nazionale**, rappresentata da Dario Campeotto


**Uiltucs Nazionale**, rappresentata da Paolo Andreani

(di seguito congiuntamente “**le Parti**”),

al fine di esperire la procedura di consultazione sindacale necessaria ai fini del ricorso da parte della Società all'Assegno Ordinario erogato da parte del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) ai sensi dell'art. 19 del D.L. 18/2020 e con causale “emergenza COVID-19”.

**Premesso che**

- a) La Società appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 ed è pertanto iscritta al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 del D.Lgs. 148.
- b) La Società occupa attualmente alle proprie dipendenze n. 36 (Trentasei) lavoratori subordinati, dei quali n. 6 (sei) con qualifica di Quadro e n. 29 (ventinove) con qualifica di Impiegato e n. 1 (uno) con qualifica di Operaio, personale che è impiegato presso le unità produttive di Milano, sita in Piazza Leonardo da Vinci, e di Pisa, sita in Galleria Giovan Battista Gerace 14.
- c) La Società applica al proprio personale il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (Confcommercio).
- d) Recentemente la Società ha registrato una significativa contrazione della propria attività e, di riflesso, del proprio fatturato in conseguenza delle misure restrittive imposte dai recenti provvedimenti normativi nazionali e regionali in materia di contenimento del COVID-19. Tali misure restrittive impediscono, infatti, lo svolgimento di tutte quelle attività che richiedono la presenza del personale in loco presso il sito del cliente (in particolare, le attività di Due Diligence, verifiche amianto, indagini su suolo e sottosuolo ed, in parte, monitoraggi ambientali e bonifiche). Tale contrazione riguarda sia la sede di Milano sia la sede di Pisa ed è destinata a



protrarsi durante le prossime settimane, in relazione al perdurare delle attuali restrizioni previste per le attività commerciali e professionali.

- e) Non potendo ricorrere a misure alternative, al fine di garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, con comunicazione del 15/4/2020, inviata alle competenti OO.SS., la Società ha avviato la procedura di consultazione sindacale propedeutica all'accesso al trattamento di integrazione salariale di cui all'assegno ordinario erogato dal F.I.S. ex art. 19 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, per tutto l'organico in forza composto da 36 (trentasei) lavoratori, come da elenco allegato alla suddetta comunicazione e che costituisce parte integrante del presente accordo (di seguito l'“*Allegato*”).
- f) A fronte della richiesta di esame congiunto formulata dalle OO.SS., è stato fissato l'incontro odierno per esperire le consultazioni sindacali ed esaminare congiuntamente la situazione aziendale.
- g) In particolare, nel corso dell'incontro odierno la Società ha illustrato la situazione di crisi aziendale determinata dall'emergenza Covid-19, che rende necessaria la riduzione dell'orario di lavoro ed il ricorso alla sopra citata integrazione salariale dell'assegno ordinario erogato dal F.I.S..
- h) All'esito dell'incontro odierno, le Parti hanno valutato positivamente la necessità di ricorrere all'assegno ordinario riconosciuto dal F.I.S. ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 148/2015 e dell'art. 19 del DL 18/2020.

**Tutto ciò premesso, con la sottoscrizione del presente verbale di esperita procedura sindacale le Parti si danno reciprocamente atto e convengono quanto segue:**

1. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di esperita procedura sindacale (di seguito le “**Premesse**”).
2. Le OO.SS. in epigrafe danno atto che le informazioni ricevute dalla Società nel corso della procedura di consultazione sindacale indicata nelle Premesse sono state tali da consentire l'esperimento della procedura consultiva ed idonee a procedere con la richiesta del trattamento di integrazione salariale di cui all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” richiesto dalla Società.
3. Le Parti, a fronte della riscontrata necessità di riduzione transitoria dell'attività lavorativa meglio indicata nelle Premesse, si danno reciprocamente atto che la Società, nel periodo dal 20/4/2020 al 31/8/2020, potrà ridurre l'orario di lavoro dei n. 36 (trentasei) lavoratori di cui all'Allegato, fino ad un massimo del 50% dell'orario lavorativo, ricorrendo a tal fine all'integrazione salariale dell'assegno ordinario erogato da parte del F.I.S. ai sensi dell'art. 19 del D.L. 18/2020, nel rispetto dei limiti previsti dalla predetta norma, per un massimo di 9 (nove) settimane



frazionabili, applicando, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori coinvolti, ove possibile, la rotazione del personale coinvolto.


4. Qualora durante il periodo di ricorso alla suddetta integrazione salariale sopravvenissero esigenze di lavoro che rendono necessario lo svolgimento di attività lavorativa da parte del personale sospeso dal lavoro, la Società richiamerà in servizio i lavoratori sospesi dal lavoro per l'espletamento delle mansioni necessarie.
5. Le integrazioni salariali a titolo di assegno ordinario a carico dell'INPS saranno anticipate dal datore di lavoro unitamente alle spettanze retributive mensili, alle normali scadenze.
6. La differenza tra la retribuzione ordinaria lorda mensile contrattualmente dovuta in favore di ciascun lavoratore sospeso dal lavoro ed il trattamento di integrazione salariale di cui all'assegno ordinario erogato dall'INPS per ore di sospensione dal lavoro sarà integrata dalla Società in misura pari al 100 (cento)%, e sarà erogata mensilmente all'atto dell'anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Società.
7. Durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa per i quali sarà prevista l'integrazione salariale dell'assegno ordinario erogato dal F.I.S., matureranno i ratei di tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti.
8. In caso di richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno per un esame congiunto della situazione aziendale, e qualora intervenissero nuovi provvedimenti normativi di modifica della disciplina e/o della durata del trattamento di integrazione salariale di cui all'assegno ordinario per COVID-19 nazionale e destinati ad avere effetti sugli accordi intervenuti, si incontreranno per valutarne l'impatto rispetto alle intese raggiunte.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto di aver esperito e concluso la prevista procedura di consultazione sindacale finalizzata alla richiesta di accesso all'integrazione salariale di cui all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" ex art. 19 del D.L. 18/2020.


Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

Allegato 1: elenco lavoratori interessati


**TAUW ITALIA S.R.L.**



**FILCAMS-CGIL NAZIONALE**



**FISASCAT-CISL NAZIONALE**



**UILTUCS NAZIONALE**

